



COMUNE DI CARPEGNA
Provincia di Pesaro e Urbino

REGOLAMENTO

***PER LA DISCIPLINA DEI POSTEGGI ISOLATI PER
L'ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUPPLICHE***

Approvato con deliberazione di C.C. n.3 del 12/02/2014

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, secondo quanto disposto dalla Normativa Regionale n. 27 del 10 Novembre 2009 “Norme ed indirizzi per il settore del commercio” e dal Regolamento Regionale per la “Disciplina del commercio su aree pubbliche, in attuazione del Titolo II, Capo II, della L.R. n. 27/2009” e loro modificazioni ed integrazioni, disciplina i posteggi isolati per l’attività di commercio su aree pubbliche.

Art. 2

LOCALIZZAZIONE E DIMENSIONI DEI POSTEGGI ISOLATI

1. Le aree per lo svolgimento dell’attività di commercio su aree pubbliche, nei posteggi isolati, sono localizzate nei seguenti punti del territorio Comunale:
Punto uno – **Via Salvadori (Piazza del mercato) – nr. 01 Posteggio di dimensioni massime di mt. 6 x 4;**
Punto due - **Località Genghe (Piazzale antistante la fontana) – nr. 01 Posteggio di dimensione massime di mt. 7 x 4.**
2. La soppressione dei posteggi isolati, anche temporaneamente, può essere disposta dal Comune per:
 - a. Motivi di pubblico interesse;
 - b. Cause di forza maggiore;
 - c. Limitazioni e vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico o igienico – sanitari.

Art. 3

GIORNI ED ORARI DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ COMMERCIALE

1. E’ consentito svolgere l’attività di vendita nei posteggi isolati, dalle ore 08.30 alle ore 12.30, nei seguenti giorni della settimana e periodi dell’anno:
Venerdì e Lunedì, nel periodo dal 01 Gennaio al 31 Dicembre;

Art. 4

ATTIVITA’ DI VENDITA – SETTORI

1. Nei posteggi isolati è consentito porre in vendita esclusivamente prodotti appartenenti al settore alimentare.
2. E’ vietata la somministrazione.

Art. 5

DISPOSIZIONI PER L’ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI ISOLATI

1. I posteggi isolati vengono assegnati mediante apposito bando Comunale.
2. Nell’assegnazione dei posteggi di cui al comma 1 sono osservati, nell’ordine, i seguenti criteri:
 - a. Maggior numero di presenze effettive per ogni posteggio isolato;
 - b. Anzianità di inizio dell’attività di commercio su aree pubbliche attestata dal Registro delle Imprese;

- c. Certificazione di invalidità per l'accesso al lavoro, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- d. Istanza presentata da imprenditrici donne.
3. Le domande debbono essere inviate a mezzo di lettera raccomandata o presentate al Comune sede dei posteggi isolati.
4. La concessione dei posteggi nei posteggi isolati, ha una durata di cinque anni. La concessione non può essere ceduta se non con l'azienda commerciale o un ramo d'azienda.

Art. 6

REVOCA E SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione è revocata:
 - a. Per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. Nel caso di posteggio isolato con svolgimento inferiore all'anno, le assenze sono calcolate in proporzione all'effettiva durata. La decadenza dalla concessione del posteggio per la mancata utilizzazione dello stesso, in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, riguarda chi non utilizzi il posteggio per un numero di giorni complessivamente superiore al numero dei giorni di attività possibili secondo il tipo di autorizzazione nel corso di quattro mesi. Qualora il posteggio venga utilizzato per l'esercizio di un'attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del medesimo oltre il quale si verifica la decadenza della concessione è ridotto in proporzione alla durata dell'attività. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza va notificata all'interessato dall'organo comunale competente;
 - b. Nel caso in cui il titolare non sia più in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del d. lgs. 114/1998;
 - c. Nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico – sanitaria, avvenuta dopo la sospensione dell'attività;
 - d. In caso di morte del titolare qualora entro trenta giorni non venga presentata la comunicazione di reintestazione; nei posteggi stagionali la comunicazione deve essere presentata trenta giorni prima dell'apertura;
 - e. L'autorizzazione è sospesa nel caso in cui l'operatore commerciale non provveda al pagamento degli oneri relativi all'occupazione del suolo pubblico fino alla regolarizzazione degli stessi.

Art. 7

DISPOSIZIONI PER I POSTEGGI NEI POSTEGGI ISOLATI

1. L'assegnazione dei posteggi isolati occasionalmente liberi o comunque non assegnati è effettuata giornalmente entro l'orario stabilito dal presente regolamento, sulla base dei criteri previsti dalla normativa vigente, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche.
2. L'operatore commerciale su aree pubbliche che eserciti l'attività in forma itinerante, nonché il produttore agricolo che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante possono sostare nei posteggi isolati nei tempi e nei modi previsti dal presente regolamento.